Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale** (nel seguito "Dipartimento" o anche "Amministrazione"), con sede in Roma, Largo Pietro di Brazzà n. 86, codice fiscale 80188230587, in persona di _____, giusta delega n. _____ del _____conferita dal Capo Dipartimento *pro tempore*, dott. Angelo Borrelli, in qualità di legale rappresentante del Dipartimento, con decreto n. ____ del _____;

E

Regione/Provincia Autonoma _____(nel seguito, per brevità, "Ente") con sede legale in _____, via _____, n. _____, Codice Fiscale _____ nella persona del legale rappresentante *pro tempore* _____,

di seguito congiuntamente "le Parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra amministrazioni;
- il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con la Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l'art. 8, comma 1-ter, ai sensi del quale *A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale*;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",* ed, in particolare, l'art. 239, come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, che istituisce il c.d. Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, "destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1580, che istituisce il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l'articolo 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell'Agenda digitale Europea;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alessio Butti, per lo svolgimento della quale si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al Dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 del decreto-legge 23 agosto 1988 n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento per la trasformazione digitale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti al n. 294/2024 con cui è stato approvato il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2024, con cui, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione ("PIAO") della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il triennio 2024-2026, che al proprio interno presenta un'apposita sottosezione denominata "rischi corruttivi e trasparenza";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 2024, con il quale è stato adottato il nuovo Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei conti al n. 175/2025, con cui è stato approvato l'«Aggiornamento 2025 del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento per la trasformazione digitale, per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni cui competono tali adempimenti e può, altresì, sottoscrivere protocolli d'intesa, convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati ai fini dell'espletamento di compiti ed attività strumentali al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale;
- il Dipartimento, nell'area specifica delle competenze digitali, coordina la definizione e l'attuazione della strategia per le competenze digitali tramite il programma Repubblica Digitale e la Coalizione Nazionale per le competenze digitali e, nell'area specifica delle competenze digitali dei cittadini, è titolare dell'investimento 1.7 M1C1 "Competenze digitali di base" finanziato dal PNRR;
- il Dipartimento, dunque, è titolare di misure ed iniziative volte all'accrescimento delle competenze digitali dei cittadini, tra le quali la Misura 1.7.2 M1C1 del PNRR denominata "Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale", attraverso la realizzazione di punti fisici sul territorio, c.d. Punti Digitale Facile, finalizzati all'incremento delle competenze digitali dei cittadini e dove vengono erogati servizi di facilitazione e formazione digitale, sulla base delle aree di competenza del framework europeo DigComp;
- nell'ambito della predetta misura PNRR sono stati sottoscritti dal Dipartimento accordi (di seguito anche semplicemente "Accordi PNRR") con le Regioni e le Province Autonome, quali soggetti attuatori, che prevedono l'erogazione da parte del Dipartimento di contributi economici per il raggiungimento di determinati target e milestones entro i termini ivi fissati;
- al fine di contribuire, rafforzare ed accrescere la progettualità in argomento (Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale), con l'obiettivo di incrementare le competenze digitali dei cittadini, è interesse del Dipartimento sostenere la prosecuzione delle attività dei Punti Digitale Facile erogate da tutte quelle Regioni che abbiano raggiunto il 100% del target PNRR in anticipo rispetto al termine fissato nei suddetti Accordi PNRR, continuando a supportare le Regioni dal momento del raggiungimento anticipato dei predetti target e fino al termine del 30 giugno 2026;
- per la realizzazione del fine di cui al punto che precede, il Dipartimento, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e pubblicità, in data _____ ha pubblicato adeguata informativa sul proprio sito istituzionale per manifestare la volontà del medesimo di stipulare successivi accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, con

le Regioni che avranno raggiunto in anticipo gli obiettivi e i target della misura PNRR sopra citata rispetto ai termini ivi fissati;

- il contributo complessivo massimale a carico del Dipartimento per la prosecuzione della progettualità in argomento è pari ad € 12 milioni, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica, e che l'effettivo contributo spettante a ciascuna Regione, determinato sulla base dei criteri indicati nell'informativa, è indicato nell'accordo stipulato con la Regione medesima;
- l'Ente con comunicazione pec del _____, in conformità a quanto previsto nell'Informativa, ha comunicato il proprio interesse a voler proseguire nella realizzazione delle attività in argomento, e quindi la volontà di stipulare il suddetto accordo a valere sul Fondo innovazione, essendo in possesso dei requisiti previsti, a tal fine, dall'Informativa ed in particolare:
    - di aver raggiunto il 55% del target PNRR;
    - di prevedere di raggiungere il 100% del target PNRR alla data del_____;
    - di voler proseguire per n.____ mesi (dal termine previsto di raggiungimento del target PNRR al 30 giugno 2026);
- l'Ente con pec del_____ ha trasmesso il "Piano operativo" delle attività, che indica le attiva che porrà in essere nel periodo dal _____ al 30 giugno 2026, i risultati e gli obiettivi da conseguire, in coerenza con quanto previsto nell'Informativa, i costi che prevede di sostenere, per un importo complessivo pari ad € ____ per il predetto periodo "_____ - 30 giugno 2026";

RITENUTO DI INTERESSE COMUNE

- continuare la stretta collaborazione tra il Dipartimento e l'Ente, avviata nell'ambito del PNRR, per proseguire le attività relative alla "Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale" e, in questo modo, favorire, promuovere e incrementare le competenze digitali dei cittadini sul territorio;

ATTESO CHE

- le Parti, nel perseguimento delle rispettive attribuzioni istituzionali, possono ricorrere alla stipula di accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il presente Accordo rappresenta uno strumento di azione coordinata tra le Parti, finalizzato a rendere l'attività amministrativa efficiente, razionale e adeguata nonché a perseguire con maggiore tempestività ed efficacia l'interesse comune sopra evidenziato;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Valore delle premesse, dell'Allegato e dell'Informativa)

1. Le premesse e l'allegato "Piano operativo" al presente Accordo nonché l'Informativa e relativi allegati pubblicata in data_____ sul sito istituzionale del Dipartimento, pur se non

materialmente allegata all'Accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2

(Finalità e oggetto)

1. Il presente Accordo disciplina, nel quadro delle premesse richiamate, il rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività descritte nell' allegato Piano operativo, con la finalità di proseguire le attività relative alla "Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale" e, in questo modo, favorire, promuovere e incrementare le competenze digitali dei cittadini sul territorio.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

1. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle attività di cui all'art. 2:

   a. il Dipartimento si impegna a:
      i. mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 5, a titolo di contributo per la prosecuzione delle attività della "Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale" fino al 30 giugno 2026, come descritte nell'allegato Piano operativo e previa rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente e verifica del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi stabiliti nell'Informativa di cui in premessa;
      ii. supportare l'Ente nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo;

   b. l'Ente si impegna:
      i. a porre in essere le attività di cui all'allegato Piano operativo nel rispetto della tempistica ivi indicata;
      ii. a raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'Informativa di cui in premessa ed in particolare:
         - proseguire le attività di almeno il 70% dei Punti previsti nell'ambito dell'accordo già in essere col DTD sulla Misura 1.7.2 del PNRR, fermo restando che il contributo erogabile dal Dipartimento con il presente Accordo è commisurato al predetto 70%;
         - raggiungere complessivamente il target, per ciascun mese di contributo, di almeno il 3% in più dei cittadini coinvolti rispetto al target della Misura 1.7.2 del PNRR.

Art. 4

(Durata, modifiche e recesso)

1. L'Accordo ha durata fino al 30 giugno 2026 e sarà vincolante per le Parti solo dopo l'approvazione e la registrazione del decreto adottato dal Dipartimento di approvazione e di impegno della spesa, ai sensi delle vigenti disposizioni di contabilità di Stato, che sarà comunicata all'Ente, tramite pec, dal Dipartimento medesimo.

2. Esclusa la possibilità di rinnovo tacito, l'Accordo, permanendo le esigenze e l'interesse comune alla base del medesimo, potrà essere prorogato prima della sua scadenza, senza ulteriori oneri a carico del Dipartimento rispetto a quelli di cui al successivo art. 5, per comune volontà delle Parti, su richiesta motivata di una delle Parti manifestata all'altra almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo e previa adozione di decreto o deliberazione di proroga da parte del Dipartimento e dell'Ente.
3. L'Accordo, fermo restando quanto previsto dal precedente comma in materia di proroga e dal successivo art. 5 per le rimodulazioni finanziarie tra le voci di costo, può essere modificato mediante Atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi esecutivi o di controllo.

Art. 5

(Valore dell'Accordo e modalità e termini di erogazione)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo - come meglio dettagliate nel Piano operativo allegato - il cui valore complessivo è pari a € _____ (euro _____ /00), il Dipartimento erogherà all'Ente, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nell'Informativa medesima, un contributo massimo pari ad € _____, calcolato secondo i criteri di cui all'Informativa richiamata in premessa e secondo le modalità ed i termini di seguito indicati:
    a. l'Ente al raggiungimento del 100% dei target PNRR potrà richiedere al Dipartimento l'erogazione di una tranche, a titolo di acconto, pari al 30% del contributo massimo a carico del medesimo di cui al precedente comma 1. Il Dipartimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta procederà all'erogazione della predetta tranche, previa conclusione dell'iter di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo del decreto di approvazione ed impegno del presente Accordo;
    b. la restante quota del 70% del contributo massimo di cui al comma 1 potrà essere richiesta dall'Ente a seguito del completamento di tutte le attività previste, fissato al 30 giugno 2026, tramite domanda di erogazione da presentarsi, entro 60 (sessanta) giorni, all'indirizzo pec del Dipartimento, all'attenzione del Responsabile del procedimento e del Referente Tecnico del Dipartimento medesimo, corredata dalla seguente documentazione:
        i. relazione finale su tutto quanto realizzato e sui risultati raggiunti;
        ii. dichiarazione relativa alle spese effettivamente sostenute dall'Ente;
        iii. rendiconto delle spese effettivamente sostenute, articolato in coerenza con il quadro finanziario contenuto nell'allegato Piano operativo;
        iv. fatture quietanzate e/o documenti contabili di valore probatorio equivalente, per l'intero ammontare delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del progetto.

        Ricevuta la documentazione di cui sopra, previa verifica e approvazione da parte del Responsabile del Procedimento per il Dipartimento, da comunicarsi all'Ente, si provvederà all'erogazione della quota di saldo, eventualmente ricalcolata ai sensi dei successivi commi 4 e 5, entro 60 (sessanta) giorni dalla predetta comunicazione.

2. Il Dipartimento può richiedere ulteriori elementi conoscitivi a chiarimento della documentazione inviata dall'Ente che il medesimo dovrà fornire entro 30 giorni dalla richiesta. All'esito dell'esame della richiamata documentazione, il Dipartimento può approvare totalmente o parzialmente l'importo del contributo che verrà rispettivamente ridotto proporzionalmente ovvero non essere corrisposto.
3. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate al Dipartimento e dallo stesso autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 20% della voce di costo con l'importo maggiore tra quelle tra cui viene effettuata rimodulazione.
4. Qualora a conclusione dell'Accordo, fermo restando il raggiungimento dei risultati di cui all'Informativa, dovessero risultare eventuali economie derivanti da attività non svolte, ovvero da minori spese rispetto a quanto preventivato, l'Ente provvederà alla restituzione al Dipartimento dell'eventuale maggiore importo già ricevuto, opportunamente decurtato delle somme relative ad attività già realizzate, mediante accreditamento sul conto entrate n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
5. Il mancato raggiungimento, totale o parziale, da parte dell'Ente degli obiettivi di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b), punto ii, come previsto nel par. 3 dell'Informativa, comporterà la conseguente riduzione proporzionale del contributo assegnato fino alla sua completa revoca, con obbligo di restituzione delle maggiori eventuali somme percepite dall'Ente mediante accreditamento sul suddetto conto entrate n. 22330.

Art. 6
(Coordinamento dell'Accordo)

1. Al fine di garantire la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti indicano quali propri Responsabili dell'Accordo:
   - per il Dipartimento: _____ Responsabile del procedimento per il Dipartimento medesimo (di seguito anche "RdP");
   - per l'Ente: _____.

Art. 7
(Responsabilità)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
2. Le Parti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, vengano utilizzati dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano la privativa.
3. Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni rivendicazione e/o responsabilità e dal sostenere costi, spese ed oneri, pretesi da chiunque, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, anche con riferimento a possibili violazioni in materia di diritti d'autore o di proprietà intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione di terzi di cui al precedente periodo.

4. Le Parti sono responsabili, per gli aspetti di propria competenza, sia con riferimento ai propri dipendenti, sia per quelli di eventuali imprese appaltatrici, della rigorosa applicazione delle disposizioni di legge contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza di persone e dell'igiene sul lavoro, sia ai fini della sicurezza di impianti e cose anche di proprietà di altre amministrazioni pubbliche, di utenti o di terzi in genere.
6. Qualora l'attività svolta in esecuzione del presente Accordo richieda l'utilizzo di eventuale strumentazione tecnica di proprietà di una delle due Parti o di altri Enti Pubblici, ciascuna Parte è responsabile, presso le proprie sedi, della custodia di tale strumentazione.

Art. 8
(Riservatezza e trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operino in nome e per conto delle Parti (ivi compresi eventuali consulenti tecnici e fornitori di una delle Parti) la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati delle attività condotte ed oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
2. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
3. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli - per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
4. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali, di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, entrambe si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della parte affidataria, al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 del GDPR. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

Art. 9
(Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale)

1. Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'altra Parte abbia usato

ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.

2. Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell'ambito del presente Accordo, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.
3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 10
(Risoluzione amichevole delle controversie e Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere per il presente Accordo. In caso contrario, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo, composto da n. 11 articoli ed integrato da n. 1 allegati, è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 ed è trasmesso tra le Parti a mezzo posta elettronica certificata.
2. Il presente atto è esente in modo assoluto dal versamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella – Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972.
3. Ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26 aprile 1986, n.131, il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso.
4. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Accordo, ivi comprese eventuali azioni di risoluzione per inadempimento e/o di risarcimento dei danni, trovano applicazione, ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 15, comma 2, della Legge 241/1990 "i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili".

Per il Dipartimento per la trasformazione digital		**Per l'Ente**